

DELIBERAZIONE 20 APRILE 2017
261/2017/E/GAS

APPROVAZIONE DI UNA VERIFICA ISPETTIVA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ CIS GAS S.R.L., IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 20 aprile 2017

VISTI:

- la legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (di seguito: legge 1083/71);
- l'articolo 2, commi 12, lettera g) e 22 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas, come successivamente integrata e modificata e, in particolare, l'Allegato Testo Unico - Parte I (RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2015, 346/2015/E/gas (di seguito: deliberazione 346/2015/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2016, 389/2016/E/gas (di seguito: deliberazione 389/2016/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 769/2016/A con cui l'Autorità ha approvato il proprio bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2017;
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, della legge 1083/71, prevede che "l'impresa di distribuzione del gas è tenuta, tra l'altro, a odorizzare il gas distribuito per uso domestico e similare con sostanze idonee aggiunte in quantitativi adeguati in modo che sia possibile avvertire la presenza del gas in quantità pericolosa per esplosività e tossicità";
- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95, prevede che le imprese siano tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;

- le deliberazioni 346/2015/E/gas e 389/2016/E/gas hanno disposto di svolgere, rispettivamente nei periodi 1 ottobre 2015 - 30 settembre 2016 e 1 ottobre 2016 - 30 settembre 2017, controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo e alla pressione relativa del gas, nei confronti di imprese distributrici gas, tra cui CIS GAS S.r.l.;
- i controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo e alla pressione relativa del gas sono effettuati in collaborazione con Innovhub - Stazioni Sperimentali per l'Industria – Area Combustibili di San Donato Milanese e con militari del Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza, secondo una procedura standardizzata e resa preventivamente nota agli esercenti;
- nel corso delle campagne di cui alle deliberazioni 346/2015/E/gas e 389/2016/E/gas, è stato riscontrato, presso l'impianto di distribuzione del gas denominato "NOCERA SUPERIORE – GAS NATURALE", utilizzato e gestito da CIS GAS S.r.l., un grado di odorizzazione non conforme alla legislazione e normativa vigente in materia;
- l'articolo 5, della legge 1083/71, prevede che "i trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 4.000.000 o con l'arresto fino a due anni";
- con lettere in data 24 febbraio 2016 (prot. Autorità 5675 in pari data) e in data 22 febbraio 2017 (prot. Autorità 7361 del 23 febbraio 2017), il Direttore della Direzione Accountability e Enforcement dell'Autorità ha inviato, alla Procura della Repubblica competente presso il Tribunale di Nocera Inferiore, le denunce ai sensi dell'articolo 5, della legge 1083/71, nei confronti del legale rappresentante p.t. di CIS GAS S.r.l. per i predetti casi di non conformità alla legislazione e normativa vigente in materia di odorizzazione del gas;
- la verifica ispettiva ha lo scopo di accertare la corretta applicazione da parte di CIS GAS S.r.l. (attualmente NUCERIA DISTRIBUZIONE GAS S.r.l.) della normativa in materia di sicurezza del servizio distribuzione del gas naturale.

RITENUTO CHE:

- sia necessario effettuare una verifica ispettiva, nei confronti di CIS GAS S.r.l. (attualmente NUCERIA DISTRIBUZIONE GAS S.r.l.), in materia di sicurezza del servizio distribuzione del gas naturale

DELIBERA

1. di disporre una verifica ispettiva, nei confronti della società CIS GAS S.r.l. (attualmente NUCERIA DISTRIBUZIONE gas S.r.l.), in materia di sicurezza del servizio distribuzione del gas naturale, da attuare entro il 31 dicembre 2017, secondo le modalità definite nel documento recante "Verifica ispettiva nei

confronti della società CIS GAS S.r.l. (attualmente NUCERIA DISTRIBUZIONE GAS S.r.l.) in materia di sicurezza del servizio distribuzione del gas naturale: oggetto e modalità di effettuazione" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);

2. di disporre che le singole operazioni ispettive di cui al punto 1 siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, alla società NUCERIA DISTRIBUZIONE GAS S.r.l., di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di notificare il presente provvedimento, mediante invio con posta elettronica certificata (pec) alla società NUCERIA DISTRIBUZIONE GAS S.r.l., con sede legale in via S. Maria delle Grazie snc, 84015 Nocera Superiore (SA);
4. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza e di inviare le lettere di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e l'avviso di cui al precedente punto 2;
5. di notificare il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Nocera Superiore (SA) e di trasmetterlo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
6. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2017;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

20 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni